

## **Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d'epoca**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina, anche in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale), il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d'epoca presenti nel territorio regionale.
2. Tali beni sono considerati patrimonio culturale e identitario della comunità e risorsa strategica per la promozione del territorio, della cultura e del turismo sostenibile.

### **Art. 2 (Definizione di dimora storica)**

1. Si definisce "dimora storica" ogni edificio, complesso architettonico o insediamento abitativo di rilevanza storica, artistica o culturale, costruito anteriormente al 1950, che conservi elementi originari significativi e abbia avuto rilievo nella storia locale o nazionale.
2. Sono compresi ville, palazzi, castelli, masserie, casali, case padronali e residenze di pregio, anche con pertinenze agricole o giardini storici.

### **Art. 3 (Registro regionale delle Dimore Storiche)**

1. È istituito presso la Direzione regionale competente in materia di beni culturali il Registro regionale delle Dimore Storiche.
2. L'iscrizione avviene su istanza del proprietario o gestore, corredata da documentazione storico-artistica e tecnico-fotografica.
3. La valutazione dei requisiti di storicità e integrità è affidata a una Commissione tecnico-scientifica nominata dalla Giunta regionale.
4. L'iscrizione non comporta obblighi economici per la Regione, ma costituisce riconoscimento formale del valore storico del bene.

### **Art. 4 (Effetti del riconoscimento)**

1. L'iscrizione al Registro regionale delle Dimore Storiche costituisce titolo ufficiale di riconoscimento ai fini culturali e promozionali.
2. Tale riconoscimento ha valore preferenziale nell'accesso a:
  - a) programmi regionali di valorizzazione e promozione turistica e culturale;
  - b) richieste di patrocinio o co-organizzazione di eventi da parte della Regione;

- c) bandi pubblici che prevedano la rilevanza storico-artistica tra i criteri di valutazione.

#### Art. 5

##### (Rete regionale delle Dimore Storiche)

1. La Regione promuove la costituzione di una rete regionale delle dimore storiche, con finalità di promozione, coordinamento e valorizzazione integrata.
2. La rete può coinvolgere soggetti pubblici e privati, enti locali, associazioni, fondazioni, operatori culturali e turistici.

#### Art. 6

##### (Collaborazione con enti locali e promozione educativa e turistica)

1. I Comuni possono istituire elenchi comunali delle dimore storiche e collaborare con la Regione per la raccolta e la valutazione preliminare delle istanze.
2. La Regione promuove attività educative, didattiche e turistiche attraverso:
  - a) visite guidate e progetti scolastici;
  - b) inserimento delle dimore in itinerari culturali regionali;
  - c) diffusione di materiali informativi multilingue.

#### Art. 7

##### (Residenze d'Epoca a destinazione ricettiva)

1. Sono definite Residenze d'Epoca le strutture ricettive alberghiere o extralberghiere situate in immobili di pregio storico, artistico e architettonico, con arredi d'epoca o di alto valore, destinate a un'accoglienza qualificata.
2. Le strutture ubicate in immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in adeguato stato di conservazione, che rispettano i requisiti del comma 1, acquisiscono la qualifica di Residenza d'Epoca e sono iscritte nell'Elenco regionale istituito presso il settore Turismo.
3. Anche le strutture non vincolate possono essere riconosciute come Residenze d'Epoca previa valutazione della Commissione regionale di cui all'articolo 8.
4. Le Residenze d'Epoca extralberghiere sono inserite nel sistema informativo turistico della Regione Abruzzo. Le Residenze d'Epoca extralberghiere devono altresì possedere i requisiti di cui all'articolo 51 e garantire i servizi base di cui all'articolo 58 della legge regionale 14 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), fatte salve deroghe conseguenti al vincolo storico architettonico e possono esercitare la propria attività nella sede principale, nelle pertinenze e in immobili posti entro 100 metri, anche per attività accessorie ricreative, culturali e di somministrazione di alimenti e bevande, senza cambio di destinazione d'uso.
5. Anche al fine di garantire l'unitarietà di destinazione d'uso degli immobili ove saranno ubicate, le Residenze d'Epoca extralberghiere potranno ospitare fino a 25 persone in massimo 10 camere e unità abitative, offrendo servizi accessori e attività culturali.
6. L'attività ricettiva nelle Residenze d'Epoca extralberghiere può essere svolta:
  - a) in forma imprenditoriale per residenze aperte durante tutto il corso dell'anno ed esercitata in modo continuativo, abituale e professionale con l'ausilio di dipendenti;

- b) in forma non imprenditoriale per attività gestite personalmente ed in misura prevalente dai titolari e dal loro nucleo familiare, con un numero limitato di dipendenti e con periodi di chiusura di più mesi durante l'anno, anche non continuativi.
7. È istituito un logo regionale ufficiale delle Residenze d'Epoca, da esporre visibilmente all'ingresso.

#### Art. 8

##### (Commissione regionale per il riconoscimento delle Residenze d'Epoca)

1. È istituita presso il Settore Turismo della Regione la Commissione regionale per il riconoscimento delle Residenze d'Epoca, competente a esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle strutture non vincolate.
2. La Commissione è nominata con decreto del Direttore del Settore Turismo e resta in carica tre anni ed è composta da:
  - a) un dirigente del Settore Turismo (con funzioni di presidente);
  - b) un rappresentante dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.);
  - c) un rappresentante designato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
  - d) un rappresentante designato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo.
3. I membri operano a titolo gratuito.
4. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno o su richiesta del Settore Turismo, e delibera a maggioranza.
5. La Commissione valuta la sussistenza dei requisiti storici, architettonici e di pregio documentati dal richiedente.
6. L'esito è trasmesso al Settore Turismo per l'iscrizione nell'Elenco regionale.

#### Art. 9

##### (Integrazione tra Dimore Storiche e Residenze d'Epoca)

1. Le dimore storiche iscritte nel Registro regionale possono ottenere anche il riconoscimento come Residenza d'Epoca qualora svolgano attività ricettiva secondo quanto previsto dalla normativa turistica.
2. Il passaggio avviene previa valutazione ai sensi dell'articolo 7 e, per gli immobili non vincolati, anche dell'articolo 8.
3. Il doppio riconoscimento può essere utilizzato nelle attività promozionali nel rispetto dei regolamenti regionali.

#### Art. 10

##### (Monitoraggio e aggiornamento dei Registri)

1. La Regione provvede annualmente al monitoraggio e all'aggiornamento del Registro delle Dimore Storiche e dell'Elenco delle Residenze d'Epoca.
2. La perdita dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento previa comunicazione e contraddittorio.

Art. 11  
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di efficacia ed efficienza delle disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d'epoca.
2. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione una relazione contenente informazioni su:
  - a) numero di dimore storiche iscritte nel registro regionale;
  - b) numero di strutture riconosciute come residenze d'epoca;
  - c) partecipazione delle dimore e residenze a reti, iniziative promozionali e circuiti culturali;
  - d) distribuzione territoriale e tipologica dei beni riconosciuti;
  - e) efficacia delle attività informative, educative e promozionali previste dalla legge;
  - f) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e proposte di modifica normativa.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
7. Le attività di monitoraggio e valutazione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, avvalendosi delle strutture amministrative esistenti.

Art. 12  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 13  
(Regolamento attuativo e entrata in vigore)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta di regolamento attuativo.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la disciplina regionale e nazionale in materia di turismo.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 40/4 del 26.5.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE